

Pubblicato il 20/09/2016

N. 09858/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00643/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 643 del 2015, proposto da A. S., P. S., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Pinelli C.F. -----, Michele Bonetti C.F. -----, Santi Delia C.F. ----- ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via San T. d'A., n. ----;

contro

il Ministero della Salute in persona del Ministro legale rappresentante p.t., la Regione Sicilia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

nei confronti di

G. R., R. Alessia e O. Sergio, controinteressati non costituiti in giudizio; Marco B., Lucio G., Lorena F., Veronica S., Valeria Rita S., Gianluca T., Anna Lisa M., Domenico Carmelo A., Sergio O., Giovanni B., Giuliana Zaccaria, Monica Vinci, Alessia Gennaro, Walter Terranova, Andrea Valvo, Maria Teresa F., Maria Cristina M., Valentina N., Simona De C., Angelo I., Valentina Nancy F., Antonio G., Rosa C., Viviana F., controinteressati, rappresentati e difesi dagli Avvocati Leonardo Micciché e Vincenzo Andrea Caldarella e domiciliati presso l'Ufficio di segreteria del TAR in Roma, Via Flaminia n. 189, in assenza di domicilio eletto in Roma,

per l'annullamento

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche,

del d.d.g. 21 ottobre 2014 n. 1717 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche,

dei verbali della Commissione di concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del d.d.g. 1300/14 di nomina della Commissione,

del D.M. del Ministero della salute del 7 marzo 2006 e s.m.i. recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale e di tutti gli atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati,

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della illegittimità del concorso,

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Sicilia e di Francesco Ed Altri Di Paola Federico Antonio;

Viste le memorie prodote dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016 la dott.ssa Pierina B. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 22 dicembre 2014 e depositato il successivo 15 gennaio 2015, i ricorrenti espongono di avere partecipato in data 17 settembre 2014 al concorso regionale per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina Generale per il triennio 2014/2017 svoltosi su base regionale con test uguale per tutte le regioni.

Espongono di avere partecipato per la Regione Sicilia e di avere rispettivamente conseguito rispettivamente la dr.ssa Angela S. punti 78 ed il dr. Pasquale S. punti 74 ben al di sopra della media nazionale pari a 68 punti. Rappresentano ancora che in Sicilia i posti vacanti sono 25 con scorrimenti ancora in corso e che ai fini della prova di resistenza la dr. Angela S. aveva fornito la risposta originariamente ritenuta errata alla domanda sull' "angina" poi invece ritenuta corretta dalla Commissione ex art. 3, comma 3 del D.M. del 2006.

2. Premesse alcune note sulle irregolarità che avrebbero caratterizzato la prova in Sicilia, Campania e Puglia e rappresentato che alcune domande erano errate come dimostrato dagli esposti di alcuni candidati che hanno prodotto la necessità della convocazione presso il Ministero della Salute della Commissione ex art. 3, comma 3 del D.M. 7 marzo 2006, nonché alcune note in tema di violazione dell'anonimato, gli interessati propongono le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 5 del D.M. 7 marzo 2006, del principio del legittimo affidamento e degli articoli 3, 34 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, della contraddittorietà e della palese ingiustizia; 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33 ultimo comma 34 commi 1, 2 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 264/1999 e dell'art. 7 comma 2 del d.m. 5 febbraio 2014 n. 85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; 4) Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del D.M. 7 marzo 2006, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost., violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità travisamento e sviamento dalla causa tipica; 5) violazione del principio di paternità della prova di concorso, violazione del principio di trasparenza e par condicio dei concorrenti; 6) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento; 7) violazione del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento; 8) violazione del

principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso, violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; 9) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del D.MIUR 24 aprile 2012, n. 74 e dell'Allegato 1, degli articoli 3, 4, 34, 97 Cost., violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica; 10) violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali; violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità; 11) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali, del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità.

3. Concludono chiedendo il risarcimento in forma specifica, o comunque il risarcimento del danno da perdita di chance e chiedono l'ammissione in soprannumero sulla base della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 e senza borsa di studio. Formulano pure istanza istruttoria e cautelare e chiedono l'accoglimento del ricorso.

4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute e la Regione Sicilia che, contestando tutte le censure, rassegnano, invece, conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

5. Pervenuta l'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 4 marzo 2015 la sezione l'ha rigettata al contempo disponendo l'integrazione del contraddittorio ed il rinvio ad altra camera di consiglio.

6. In vista dell'udienza di rinvio si sono costituiti in giudizio un gruppo di controinteressati, instando per la reiezione del ricorso, siccome foriero di un danno irreparabile nei confronti dei vincitori del concorso di ammissione al corso di formazione in medicina generale presso la Regione siciliana.

7. Constatato l'avvenuto adempimento, alla successiva Camera di Consiglio del 10 giugno 2015 il ricorso è stato rinviato al merito ai sensi dell'art. 55, comma 10.

8. Con memoria depositata in data 4 settembre 2015, entrambi i ricorrenti Angela S. e Pasquale S. hanno dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.

9. Quest'ultimo, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 ottobre 2015 alla quale il Collegio ha pronunciato la sentenza parziale n. 13491 pubblicata il 30 novembre 2015 di cessata materia del contendere per ciò che

concerne la posizione della dr.ssa S. Angela e una interlocutoria per quanto riguarda la posizione del dr. S. Pasquale.

In particolare per quest'ultimo è stato chiesto all'Amministrazione regionale della Sicilia di produrre in giudizio una documentata relazione sugli argomenti sollevati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza che era pubblicata il 30 novembre 2015.

La Regione Sicilia tuttavia non produceva alcun adempimento.

10. Nelle more della restante parte del giudizio la difesa di parte ricorrente rappresentava con memoria del 13 febbraio 2016, in vista dell'udienza pubblica di rinvio, che essendo fissato l'appello sulla sentenza n. 13492/15, riguardante altri ricorrenti ma inerente la stessa fattispecie, e con relativa sospensione della pronuncia, chiedeva dunque il rinvio della trattazione della causa ad una udienza di giugno/luglio 2016, in attesa appunto della pronuncia del Consiglio di Stato, ma il rinvio non veniva concesso e la causa era trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 23 febbraio 2016.

11. Nella fattispecie il Collegio, per quanto riguarda la residua posizione del ricorrente dr. Pasquale S. non ritiene di discostarsi da quanto osservato nelle sentenze n. 13489 e n. 13492 del 30 novembre 2015, entrambe di declaratoria della cessata materia del contendere per alcuni dei ricorrenti e per il resto di rigetto, con contestazione di tutte le censure proposte, analoghe a quelle proposte col ricorso in esame, seppure collocate con numerazione differente nei vari ricorsi.

Al riguardo va osservato che il rigetto dei relativi gravami in appello proposti dai ricorrenti che nelle due pronunce sopra citate si erano a loro volta visto respingere il ricorso in primo grado, rigetto nelle more del presente ricorso pronunciato, consente di fare completamente riferimento alle ridette contestazioni delle censure parzialmente coincidenti con quelle riproposte anche nella presente impugnazione ed in specie quella sulla graduatoria unica nazionale nel concorso di specializzazione in medicina generale bandito con valenza triennale in base al D.M. 7 marzo 2006.

11.1 Come esposto in narrativa con la ridetta censura parte ricorrente fa valere: violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33 ultimo comma 34 commi 1, 2 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 264/1999 e dell'art. 7 comma 2 del d.m. 5 febbraio 2014 n. 85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

11.2 Parte ricorrente si riaggancia alle problematiche che hanno portato il Ministero dell'Istruzione dalla formulazione di una graduatoria unica nazionale per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia, Veterinaria ed Architettura, risultato ottenuto

in quanto in epoche precedenti i candidati dovevano concorrere per una sola sede universitaria con l'effetto che molti di coloro che pure avevano superato il test di ammissione con un punteggio notevole non potevano essere ammessi all'ateneo prescelto.

Analoghe considerazioni hanno presieduto alla trasformazione delle graduatorie per le specializzazioni universitarie in medicina che sono redatte a livello nazionale e, consentendo una serie di opzioni per la scelta della sede ai candidati, rispettano il principio meritocratico.

Si sostiene in ricorso che nessuna rilevante differenza sussiste tra le specializzazioni ora citate ed i corsi regionali di medicina generale.

Si tratta infatti sempre di formazione post lauream, la programmazione delle immatricolazioni è gestita di concerto con il Ministero della Salute, la data della prova è unica a livello nazionale ed il test è identico.

Viene dunque citata molta della giurisprudenza relativa all'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia che giustificherebbe la soluzione della graduatoria unica nazionale anche per l'ammissione alla Formazione in medicina generale.

11.3 Come chiarito nella sentenza della sezione n. 13492/2015: “La censura non può essere condivisa nella specie laddove si sostiene che le specializzazioni post lauream presentano affinità con i corsi per l'accesso alle graduatorie regionali di medicina generale, sol se si osservi che l'inserimento nella graduatoria regionale di Medicina Generale consente agli interessati l'accesso al posto di medico di base convenzionato con il SSN presso la regione dove ha frequentato il relativo corso, contrariamente a quanto si verifica con l'accesso alle Scuole di Specializzazione per le quali è dunque indifferente la sede universitaria dove si svolge il corso ed alla quale gli interessati possono accedere in relazione alle preferenze manifestate nella domanda di ammissione e in ragione del punteggio conseguito nel relativo test.

Il d.m. 7 marzo 2006 reca chiaramente il riferimento al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ed esattamente al titolo IV, capo I che disciplina la “Formazione specifica in medicina generale” e che all'art. 21, comma 1 stabilisce che: “Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, laddove il riferimento recato al medesimo decreto legislativo n. 368/1999 ai bandi per l'accesso alle Scuole di Specializzazione è quello al Titolo VI, capo I relativo alla “Formazione dei Medici specialisti” stante il cui art. 34, comma 1: “La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si

svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate.”.

Né si può dire che tale differenziazione venga meno per l'abrogazione a cura dell'art. 9 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 277 del quarto comma dell'art. 34 ora citato che, prima della sua soppressione stabiliva che: “L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale”, abrogazione peraltro determinata dalla sentenza della Corte Costituzionale 22 – 29 maggio 2002, n. 219 che ha stigmatizzato la illegittimità del divieto, recato da tale norma, per un medico munito del diploma di formazione specifica in medicina generale di accedere alla formazione specialistica oppure a chi è in possesso di diploma di specializzazione di cui all'art. 20 stesso D.Lgs o di dottorato di ricerca di accedere al corso di formazione specifica in medicina generale, divieto che il giudice delle leggi ha ritenuto illegittimo perché riconducibile a situazioni degli aspiranti, diverse dai requisiti negativi di capacità o di merito.

Da quanto sopra esposto è evidente che il legislatore ha inteso disciplinare due differenti situazioni quella per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale previa formazione di durata triennale e quella per l'accesso alla attività di medico specialista che non necessariamente va ad incardinarsi in un posto del Servizio Sanitario Nazionale, pur potendo concorrervi se in possesso di una specializzazione conseguita presso una Università anche straniera.

A tal fine i contingenti dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione per l'ingresso nel SSN sono determinati dalle Regioni e dalle Province Autonome “nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute. La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti.” (art. 1 comma 2 del D.M. del 2006).

Non vi sarà forse il bisogno di sottolineare che il corso di formazione in Medicina generale è finalizzato per il medico ad essere iscritto, qualora lo superi, nelle “graduatorie regionali per la

medicina convenzionata” allo scopo di coprire i posti vacanti nelle zone carenti, mentre lo scopo del medico che aspira ad essere iscritto ad una specializzazione è quello di conseguire il titolo da spendere poi in tutte le occasioni per le quali sia previsto, anche per l’esercizio privato della professione.

D’altra parte la modifica della graduatoria per i corsi di specializzazione da graduatoria universitaria a graduatoria nazionale è stata determinata da una norma specifica il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, dall'articolo 21, comma 1, lettera b), con il quale è stato modificato l'articolo 36, comma 1, lettera d), del citato D. Lgs n. 368/1999 per quanto attiene alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina prevedendo in particolare che all'esito del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria, laddove, come pure chiarito dalla memoria della Regione Calabria, sarebbe necessaria una analoga modifica normativa per poter ottenere una graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi di medicina generale.

Per lo stretto legame sussistente tra il contingente di posti disponibile per i corsi di formazione in medicina generale che vengono determinati dalle Regioni e dalle Province Autonome ed il numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati non avrebbe senso prevedere una sorta di doppio passaggio per una graduatoria nazionale per accedere al corso di formazione per poi rientrare nella graduatoria regionale opzionata in ragione del raggiungimento del titolo di medico specialista in medicina generale, posto che oltre tutto i candidati possono presentare la domanda esclusivamente presso la Regione nella cui graduatoria hanno interesse ad inserirsi e per una sola regione o provincia autonoma, disposizione questa recata dall’art. 6 comma 1 del Regolamento e non impugnata dai ricorrenti.

Contrariamente a quanto dai ricorrenti sostenuto, altro elemento di non irrilevante differenza è costituito dalla circostanza che il corso di formazione non si svolge esclusivamente presso le università, come sono quelli di accesso alle varie specializzazioni mediche, ma si svolge anche presso gli appositi centri formativi regionali ove presenti, anche istituendoli ove mancanti.

Tutti questi elementi non consentono allo stato della normazione di ritenere praticabile la soluzione richiesta in ricorso e senza pretermettere le osservazioni dell'Amministrazione che ha posto in rilievo come la formazione professionale di cui si discute è strettamente legata alle peculiarità del territorio, tanto vero che – nell'ambito dei corsi di formazione – vengono comunque affrontati argomenti e tematiche che, pur rispondenti ad una comune radice formativa, sono tuttavia per sempre riconducibili alle particolarità locali.

Ed è altresì legata al riparto di competenze normative tra lo Stato e le **Regioni** laddove a queste ultime compete la materia della **"formazione professionale"** ed allo Stato quella delle "professioni regolamentate", con la conseguenza che se pure si volesse vederla come una competenza residuale delle regioni, come viene anche riconosciuto dal giudice costituzionale secondo cui allo Stato spetta il potere di individuare figure professionali ed alle Regioni il compito di regolare corsi di formazione professionale (cfr. da ultimo C. Cost., 27 gennaio 2014, n. 11), detto riparto di competenze, in quanto attuativo di direttive comunitarie, comunque consentirebbe allo Stato di individuare i tratti unificanti volti a garantire l'uniformità dei titoli conseguiti attraverso i corsi svolti nelle varie sedi locali ed alle regioni di dettare la disciplina degli aspetti attinenti alla realtà locale come è chiaramente prefigurato dal D.M. 7 marzo 2006.

Ma che la competenza sulla formazione professionale appartenga alle Regioni in via esclusiva è dimostrato dall'art. 117, comma 2 Cost. il quale la esclude espressamente dalla competenza concorrente testualmente disponendo che tra le altre rientra in quest'ultima l' "istruzione, ... con esclusione della istruzione e della formazione professionale", con ciò rigettandosi in toto la censura anche negli aspetti posti in evidenza nelle varie memorie di parte ricorrente.", (TAR Lazio, sezione III quater n. 13492/2015).

11.4 A tali analoghe conclusioni è giunto il Consiglio di Stato, nelle more del presente giudizio, e che con la sentenza n. 1839 del 6 maggio 2016 ha confermato la posizione della sezione espressa con la ora citata sentenza, osservando che già la "Corte Costituzionale con la sentenza 14 dicembre 2001, n. 406, ha infatti affermato che la formazione specifica in medicina generale costituisce formazione post laurea, non di carattere universitario.

Allo stesso modo, C. di S., V, 28 gennaio 2009, n. 465, ha affermato che il diploma di cui si tratta non consiste in una "specializzazione" perché viene conseguito all'esito di corsi organizzati ed attivati dalle regioni o dalle province autonome, e non dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, che sono diretti alla "formazione" e non alla "specializzazione" dei medici ai fini dell'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.".

Nel prosieguo la III sezione dell'Alto Consesso, in ordine alla "regionalità" delle graduatorie di ammissione ha evidenziato che: "Il Ministero ha voluto sottolineare il ruolo delle regioni, rilevando come "la formazione professionale di cui si discute è effettivamente e strettamente legata alla peculiarità del territorio" "tanto è vero che – nell'ambito dei corsi di formazione – vengono comunque affrontati argomenti e tematiche che, pur rispondenti a una comune radice formativa, sono tuttavia pur sempre riconducibili alle particolarità locali" (così la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato).

"La rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e province autonome, alle quali è integralmente demandata l'organizzazione dei corsi.

"Rileva il Collegio che il legislatore ha costruito il sistema sul riconoscimento della responsabilità, finanziaria e organizzativa, delle regioni e province autonome, e tale impostazione è stata recepita nel decreto ministeriale impugnato." (C. Stato, sezione III, n. 1839/2016 cit.).

12. Ciò posto e fermo restando che per la contestazione delle altre censure si deve fare riferimento alla sentenza della sezione n. 13492 del 30 novembre 2015 atteso che esse risultano coincidenti con quelle analizzate dal giudicante, anche se recanti numerazione diversa, pure la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, va rigettata alla stregua delle considerazioni recate dalla sentenza della sezione III bis su identica questione e confermata in appello: TAR Lazio, sezione III bis, 9 dicembre 2014, n. 12416.

13. Dunque in ordine alla posizione del dr. P. S. il ricorso va rigettato, come sopra analizzato.

14. La parzialità della pronuncia consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio, appunto per tale parte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge come sopra specificato.

Spese compensate come in motivazione indicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE

Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO